

Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente:

- 5) Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE, gli artt. 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43/CE e 2003/109/CE, osta ad una normativa nazionale (*rectius*: provinciale) che richiede ai soli cittadini extracomunitari e non anche ai cittadini comunitari (italiani e non), parificati solo in ordine all'obbligo di residenza nel territorio della provincia superiore a 5 anni, il possesso dell'ulteriore requisito di 3 anni di attività lavorativa per accedere al beneficio del sussidio casa.
- 6) Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE e gli artt. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli artt. 1, 21, 34 della Carta, osta ad una normativa nazionale (*rectius*: provinciale) che prevede per i cittadini comunitari (italiani e non) l'obbligo di rendere dichiarazione ovvero aggregazione etnica ad uno dei tre gruppi linguistici presenti in Alto Adige/Südtirol per accedere al beneficio del sussidio casa.
- 7) Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE e gli artt. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli artt. 21 e 34 della Carta, osta ad una normativa nazionale (*rectius*: provinciale) che impone ai cittadini comunitari (italiani e non) l'obbligo di residenza ovvero di lavoro nel territorio provinciale da almeno 5 anni per accedere al beneficio del sussidio casa.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) l'8 dicembre 2010 — Sergiu Alexandru Micșa/Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu**

(Causa C-573/10)

(2011/C 46/12)

*Lingua processuale: il romeno*

#### Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timișoara

#### Parti

Ricorrente: Sergiu Alexandru Micșa

*Convenuti: Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu*

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta all'esonero dal pagamento di una tassa sull'inquinamento, in caso di prima immatricolazione sul territorio di uno Stato membro di veicoli con specifiche caratteristiche tecniche precisamente determinate, allorché gli altri veicoli sono soggetti, in forza di disposizioni nazionali, al pagamento della tassa.
- 2) Nel caso in cui l'art. 110 TFUE osti all'esenzione di cui alla prima questione solamente in determinate circostanze, se costituisca una tale circostanza il caso in cui tutti, la maggior parte o un numero significativo di autoveicoli prodotti nel territorio nazionale abbiano caratteristiche tecniche che comportano l'esenzione (occorre tenere conto del fatto che tali caratteristiche si riscontrano anche negli autoveicoli prodotti in altri Stati membri dell'UE e che anche per questi è prevista l'esenzione).
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2, quali siano le caratteristiche di un prodotto che lo rendono simile, ai sensi dell'art. 110 TFUE, ad un autoveicolo che, cumulativamente, presenta le seguenti caratteristiche:
  - a) è nuovo (ossia non risulta essere stato venduto in precedenza con uno scopo diverso dalla sua rivendita o consegna e che pertanto non è mai stato immatricolato) oppure è di occasione ed è stato immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009 inclusi;
  - b) è stato progettato e costruito per il trasporto di passeggeri e ha, oltre al sedile del conducente, al massimo otto posti a sedere (veicoli della categoria M1, ai sensi della normativa romena) oppure è stato progettato e costruito per il trasporto di merci con una massa massima che non supera le 3,5 tonnellate (veicoli di categoria N1, ai sensi della normativa romena);
  - c) rientra nella classe di inquinamento Euro 4;
  - d) ha una cilindrata non superiore ai 2 000 cc (caratteristica da considerare solo nel caso dei veicoli di categoria M1).